

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 72/TFN – Sezione Disciplinare (2015/2016)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dall'Avv. Riccardo Andriani, dall'Avv. Sergio Quirino Valente **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante AIA**; del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia si è riunito il 14 aprile e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(141) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ERIO IORI (all'epoca dei fatti Arbitro Benemerito della Sezione A.I.A. di Parma, nonché componente del Comitato Nazionale A.I.A.) - (nota n. 8737/677 pf15-16 SP/blp del 24.2.2016).

Il deferimento

Il Procuratore Federale,

visti gli atti relativi al procedimento disciplinare indicato in epigrafe avente a oggetto: "*dichiarazioni rilasciate dall'arbitro benemerito della Sezione AIA di Parma Sig. Erio Iori nel corso dell'assemblea della Consulta Regionale AIA Emilia Romagna del 01/12/15, nei confronti dell'arbitro benemerito della Sezione AIA di Parma, Sig. S. D. M., in relazione anche ad ogni comportamento ad esse inerente*";

letta la relazione di indagine ed esaminati gli allegati;

vista la conclusione delle indagini ed esaminata la memoria deposita dal soggetto interessato;

rilevato che nel corso del procedimento sono stati espletati gli atti di indagine enunciati in deferimento, dai quali è risultato che durante un proprio intervento verbale svolto nel corso di una riunione della Consulta Regionale - C.R.A. Emilia tenutasi in data 01/12/15, il Sig. Erio Iori, arbitro benemerito della Sezione A.I.A. di Parma, lasciava intendere, riferendosi ad altro associato di quest'ultima Sezione A.I.A. e, segnatamente, alla persona dell'Osservatore Arbitrale Sig. S. D. M., come questi fosse soggetto incline a particolari "orientamenti" sessuali, e più precisamente, adusa all'adescamento sessuale dei minorenni, ovvero a contattare ed avvicinare giovani arbitri con l'intento di ricevere in cambio prestazioni sessuali da costoro e per l'effetto, quindi, un individuo da arginare o meglio emarginare;

constatato che le circostanze riferite pubblicamente dal Sig. Erio Iori non hanno trovato alcun conforto oggettivo all'esito della svolta attività di indagine, con la conseguenza di rendere dette dichiarazioni ancora più gravi perché destituite di qualsivoglia fondamento di veridicità per cui da reputare semplici e gratuite illazioni;

ritenuto che ai sensi dell'art. 29 comma 1 del Regolamento AIA sussiste la potestà disciplinare degli Organi della giustizia sportiva della FIGC, in deroga a quella riservata agli Organi di disciplina interni dell'AIA.

Deferiva:

il Sig. Erio Iori all'epoca dei fatti Arbitro Benemerito della Sezione AIA di Parma, nonché componente del Comitato Nazionale AIA per rispondere della violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 5 del CGS così come integrati dall'art. 40 comma 3 lett c) del Regolamento AIA, il quale ultimo fa obbligo a tutti i tesserati AIA di improntare il proprio comportamento - anche estraneo allo svolgimento di attività sportiva - al rispetto dei principi di lealtà, trasparenza e rettitudine morale in difesa della credibilità e dell'immagine dell'AIA, per aver gravemente leso l'onorabilità, il prestigio e la reputazione personali dell'associato AIA Sig. S.D.M., Osservatore arbitrale appartenente alla Sezione AIA di Parma e di riflesso, indirettamente anche quelli propri dell'istituzione arbitrale nel suo complesso, lasciando intendere, in occasione di un proprio intervento verbale svolto nel corso di una riunione della Consulta Regionale - C.R.A. Emilia Romagna tenutasi in data 01/12/15, che il nominato Osservatore Arbitrale Sig. S.D.M., fosse persona incline a particolari "orientamenti" sessuali, e più precisamente adusa all'adescamento sessuale dei minorenni, ovvero a contattare ed avvicinare giovani arbitri con l'intento di ricevere in cambio prestazioni sessuali da costoro, e conseguentemente, a motivo di ciò, soggetto da arginare o meglio emarginare.

La memoria

Il difensore dell'incolpato depositava una memoria corredata di allegazione documentale, volta a dimostrare la estraneità del deferito. Assumeva infatti la insussistenza del fatto lesivo negando che il Sig. Erio Iori avesse mai pronunciato le frasi contestate con l'atto di deferimento; adduceva la serie di audizioni in atti dalle quali si ricaverebbe la insussistenza dell'addebito. In via istruttoria chiedeva l'ammissione di quattro testi a discarico con l'intento di ribadire che l'intervento verbale nei confronti del Sig. S.D.M. all'interno del consesso arbitrale del 01/12/15, venne svolto al solo scopo di segnalare alcune condotte del soggetto suindicato ritenute interferenti e con alcune funzioni interne all'organizzazione arbitrale e sostanzialmente contrarie ai principi dell'AIA. Concludeva quindi per il proscioglimento del deferito, previo accesso alla chiesta istruttoria.

Il dibattimento

La Procura Federale confermava i contenuti del deferimento, ritenendo particolarmente grave il comportamento assunto nell'occasione dal Sig. Erio Iori. Concludeva quindi con la richiesta della sanzione di anni 1 (uno) di inibizione dallo svolgimento di qualsiasi funzione in ambito FIGC.

Il Sig. Erio Iori rendeva dichiarazioni spontanee, reiterando la propria posizione difensiva e dichiarando di non aver mai proferito le frasi ed i giudizi riferiti a S.D.M. oggetto del deferimento. Ammetteva di aver segnalato alla Consulta un comportamento fuori dagli schemi della organizzazione arbitrale da parte del predetto, negando di nuovo e fermamente l'addebito oggetto del deferimento. Il difensore del Sig. Iori, dopo aver

esplicato le ragioni assolutorie in favore deferito, concludeva per il proscioglimento in conformità alla memoria depositata, articolando una richiesta istruttoria di prova orale.

La decisione

In merito al deferimento, il Tribunale rileva che le deposizioni testimoniali in atti rese dai presenti (Signori Sergio Zuccolini, Presidente del CRA Emilia Romagna, Alberto Boschi, Presidente della Sezione AIA di Parma, Moreno Cavallini Segretario AIA Emilia Romagna, Mirco Contri, Presidente di Sezione AIA di Finale Emilia Domenico Gresia Presidente di Sezione AIA Piacenza) della cui attendibilità non è lecito dubitare anche per le qualifiche da essi rivestite, hanno recisamente e concordemente escluso che l'incolpato abbia, nel corso del suo intervento, leso l'onorabilità di un osservatore arbitrale e di riflesso quella dell'istituzione arbitrale nella sua globalità. In particolare, non ha trovato riscontro probatorio l'accusa rivolta all'incolpato di aver "lasciato intendere" che l'osservatore arbitrale in questione sarebbe persona adusa ad adescare giovani arbitri compiendo nei loro riguardi "molestie sessuali".

Risultanze negative riguardo ai fatti contestati si ricavano anche dal verbale sottoscritto dal Presidente della Consulta, documento ufficiale avente valore di prova privilegiata, nel quale vengono riportati, sia pur succintamente, tutti gli interventi degli associati. Nel documento, allegato alla memoria difensiva, non si rinviene alcun cenno all'uso da parti di loro di espressioni allusive del tipo di quelle contestate al deferito nel capo di incolpazione. Dalle testimonianze dei delegati si evince, peraltro, che l'intervento di loro ha criticato SDM per aver svolto un ruolo di accompagnatore di arbitri che non gli competeva, interferendo con l'operato di altri organi dell'Associazione. Nei termini sopra indicati, le osservazioni formulate da loro non rivestono carattere lesivo, restando contenute nei limiti del diritto di critica.

Rimane a carico dello loro l'accusa mossagli dal Presidente della Sezione di Bologna, che non può a priori essere ritenuta infondata, sia per la qualità del denunciante, sia per la sede istituzionale in cui è stata formalizzata. Peraltro l'accusa non trova riscontro negli atti ed è contrastata, come si è detto, dalla versione di altri autorevoli esponenti dell'AIA partecipanti alla riunione. Non si può escludere in ipotesi che il Presidente della Sezione di Bologna sia stato l'unico dei presenti a percepire le espressioni attribuite all'incolpato, in un momento in cui, secondo quanto riportato nel verbale della Consulta "...ha ripreso la parola loro.....sono intervenuti i Presidenti di Bologna e Lugo...ma i toni usati dagli stessi e dagli altri presenti ed il sovrapporsi delle parole hanno impedito una regolare discussione...", ma in tale situazione di incertezza, ad avviso del Tribunale, non si può fondare l'affermazione della responsabilità del deferito sul contenuto di una denuncia non suffragata da riscontri certi di diversa provenienza.

Conclusivamente, non vi sono in atti elementi idonei a comprovare che l'incolpato abbia pubblicamente leso l'onorabilità di altro affiliato AIA, né in forma esplicita né in modo meramente suggestivo; cade pertanto l'accusa di violazione dell'art.5 comma 1 CGS, per la cui configurazione è essenziale il carattere pubblico delle dichiarazioni lesive; si impone quindi il proscioglimento dell'incolpato dalle accuse.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare proscioglie il Sig. Erio Iori dalle incolpazioni ascrittegli con l'atto di deferimento.

(124) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCELLO Bonetto (all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell'elenco FIGC dal 18.5.2009), GIUSEPPE Bonetto (all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell'elenco FIGC), FEDERICO Bonetto (all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell'elenco FIGC), EUSTACHIO VINCENZO Montemurro (all'epoca dei fatti Amministratore delegato con poteri di rappresentanza della società Varese Spa), LUCA Campedelli (all'epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della società AC Chievo Verona Srl), GIOVANNI Sartori (all'epoca dei fatti responsabile dell'area tecnica con poteri di rappresentanza della società AC Chievo Verona Srl), società AC CHIEVO VERONA Srl e AS VARESE Spa - (nota n. 7320/55 pf14-15 AM/SP/ma del 25.1.2016).

Con provvedimento del 25 gennaio 2016 il Procuratore Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- 1) Sig. Bonetto Marcello, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C. dal 18.5.2009;
- 2) Sig. Bonetto Giuseppe, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C.;
- 3) Sig. Bonetto Federico, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C.;
- 4) Sig. Montemurro Eustachio Vincenzo, all'epoca dei fatti amministratore delegato, con poteri di rappresentanza, della società AS Varese Spa;
- 5) Sig. Campedelli Luca, all'epoca dei fatti Presidente, con poteri di rappresentanza, della AC Chievo Verona Srl;
- 6) Sig. Sartori Giovanni; all'epoca dei fatti responsabile dell'area tecnica, con poteri di rappresentanza, della AC Chievo Verona Srl;
- 7) la società AC Chievo Verona Srl;
- 8) la società AS Varese Spa;

per rispondere delle seguenti violazioni:

- Sig. Marcello Bonetto all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C.

1. - violazione dell'art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione (oggi art. 1 bis, del vigente CGS), degli artt.16, comma 8 e 20, commi 2, 3 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, in concorso con l'agente di calciatori Sig. Giuseppe Bonetto, in quanto entrambi soci della I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. s.a.s. e della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. s.a.s., per aver svolto attività nell'interesse della AS Varese 1910 Spa in occasione del tesseramento e stipulazione del contratto con il Sig. Raffaele Pucino del 26.7.2011, nel mentre il Sig. Giuseppe Bonetto aveva ricevuto mandato per la cura degli interessi del calciatore appena citato nell'ambito

dei medesimi tesseramento e contratto; il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub A;

2. - violazione dell'art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione (oggi art.1 bis, del vigente CGS), dell'art. 19, commi 2 e 3, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, nonché dell'art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra AS Varese 1910 Spa ed il calciatore Raffaele Pucino datato 26.7.2011; il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub A;

3. - violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione (oggi art. 1 bis, del vigente CGS), degli artt.4, comma 2 lett. C, e 19, comma 3, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essere stato sino al 28.12.2011 allo stesso tempo socio della I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. s.a.s. e della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. s.a.s., società aventi entrambe quale oggetto sociale l'attività di agenti di calciatori; il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub A;

- Sig. Giuseppe Bonetto, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell'elenco del F.I.G.C.;

1. - violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione (oggi art. 1 bis, del vigente CGS), degli artt. 16, comma 8 e 20, commi 2, 3 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, in concorso con l'agente di calciatori Sig. Marcello Bonetto, in quanto entrambi soci della I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. s.a.s. e della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. s.a.s., per aver svolto attività nell'interesse del calciatore Sig. Raffaele Pucino in occasione del tesseramento e stipulazione del contratto con la AS Varese 1910 Spa del 26.7.2011, nel mentre il Sig. Marcello Bonetto aveva ricevuto mandato per la cura degli interessi della società appena citata nell'ambito dei medesimi tesseramento e contratto; il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub A;

2. - violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione (oggi art. 1 bis, del vigente CGS), degli artt. 16, comma 8 e 20, commi 2, 3 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, in concorso con l'agente di calciatori Sig. Federico Bonetto, per aver svolto attività nell'interesse del calciatore Raffaele Pucino in occasione del tesseramento e stipulazione del contratto con la AC Chievo Verona Srl del 13.8.2012, nel mentre il Sig. Federico Bonetto aveva ricevuto mandato per la cura degli interessi della società appena citata nell'ambito dei medesimi tesseramento e contratto; il Sig. Giuseppe Bonetto, infatti, è socio della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. s.a.s., mentre il

Sig. Federico Bonetto è socio I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. s.a.s. ed entrambe le società, sebbene formalmente distinte, costituiscono un unico centro di interessi ed attività, così come provato dalla circostanza che entrambe le compagini, oltre ad avere una denominazione sociale pressoché uguale ed avere per lungo tempo soci comuni, hanno la stessa sede, lo stesso dominio pec, un unico sito internet (www.ifaBonetto.it), nonché gli stessi recapiti telefonici ed indirizzi mail; il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub B;

3. - violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione (oggi art. 1 bis, del vigente CGS), degli artt. 4, comma 2 lett. C, e 19, comma 3, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essere stato sino al 28.12.2011 allo stesso tempo socio della I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. s.a.s. e della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. s.a.s., società aventi entrambe quale oggetto sociale l'attività di agenti di calciatori; il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C;

- Sig. Federico Bonetto, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell'elenco del F.I.G.C.;

1. - violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione (oggi art. 1 bis, del vigente CGS), degli artt. 16, comma 8 e 20, commi 2, 3 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, in concorso con l'agente di calciatori Sig. Giuseppe Bonetto, per aver svolto attività nell'interesse della AC Chievo Verona Srl in occasione del tesseramento e stipulazione del contratto con il calciatore Sig. Raffaele Pucino del 13.8.2012, nel mentre il Sig. Giuseppe Bonetto aveva ricevuto mandato per la cura degli interessi del calciatore appena citato nell'ambito dei medesimi tesseramento e contratto; il Sig. Giuseppe Bonetto, infatti, è socio della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. s.a.s., mentre il Sig. Federico Bonetto è socio I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. s.a.s. ed entrambe le società, sebbene formalmente distinte, costituiscono un unico centro di interessi ed attività, così come provato dalla circostanza che entrambe le compagini, oltre ad avere una denominazione sociale pressoché uguale ed avere per lungo tempo soci comuni, hanno la stessa sede, lo stesso dominio pec, un unico sito internet (www.ifaBonetto.it), nonché gli stessi recapiti telefonici ed indirizzi mail; il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub B;

- Sig. Montemurro Eustachio Vincenzo, all'epoca dei fatti amministratore delegato, con poteri di rappresentanza, della società AS Varese Spa;

1. - violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione (oggi art.1 bis, del vigente CGS), degli artt.16, comma 8, 19, comma 3, e 20, commi 2, 3 e 9 del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver determinato una situazione di conflitto di interessi, per aver

dato mandato al Sig. Marcello Bonetto, socio della I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. s.a.s. e della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. s.a.s., alla prima delle quali lo stesso ha conferito i diritti economici della sua attività di agente, per la conclusione del contratto tra la AS Varese 1910 Spa ed il calciatore Sig. Raffaele Pucino datato 26.7.2011, nonostante il calciatore avesse rilasciato mandato all'agente di calciatori Sig. Giuseppe Benedetto che all'epoca dei fatti era socio delle stesse due società appena citate; tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub A;

2. - violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione (oggi art. 1 bis, del vigente CGS), dell'art. 22, comma 4, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, nonché dell'art. 93, comma 1 delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Marcello Bonetto, cui la società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra AS Varese 1910 Spa ed il calciatore Raffaele Pucino datato 26.7.2011; il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub A;

- Sig. Campedelli Luca, all'epoca dei fatti Presidente, con poteri di rappresentanza, della AC Chievo Verona Srl;

1. - violazione del disposto dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione (oggi art. 1 bis, del vigente CGS), degli artt. 16, comma 8 e 20, commi 2, 3 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver determinato una situazione di conflitto di interessi, per aver dato mandato al Sig. Federico Bonetto, socio della I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. s.a.s. alla quale lo stesso ha conferito i diritti economici della attività di agente per la conclusione del contratto con la AC Chievo Verona Srl ed il calciatore Sig. Raffaele Pucino datato 13.8.2012, nonostante il calciatore avesse dato mandato all'agente di calciatori Sig. Giuseppe Bonetto che all'epoca dei fatti era socio della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. s.a.s., entrambe le società di agenti appena citate, infatti, sebbene formalmente distinte, costituiscono un unico centro di interessi ed attività, così come provato dalla circostanza che entrambe le compagini, oltre ad avere una denominazione sociale pressoché uguale ed avere per lungo tempo soci comuni, hanno la stessa sede, lo stesso dominio pec, un unico sito internet (www.ifaBonetto.it), nonché gli stessi recapiti telefonici ed indirizzi mail; il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub B;

- Sig. Sartori Giovanni, all'epoca dei fatti responsabile dell'area tecnica, con poteri di rappresentanza, della AC Chievo Verona Srl;

1. - violazione del disposto dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione (oggi art. 1 bis, del vigente CGS), degli artt. 16, comma 8 e 20, commi 2, 3 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver determinato una situazione di conflitto di interessi, per aver concluso con l'assistenza del Sig. Federico Bonetto, socio della I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. s.a.s. alla quale lo stesso ha conferito i diritti

economici della attività di agente per la conclusione del contratto con la AC Chievo Verona Srl ed il calciatore Sig. Raffaele Pucino datato 13.8.2012, nonostante il calciatore avesse dato mandato all'agente di calciatori Sig. Giuseppe Bonetto che all'epoca dei fatti era socio della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. s.a.s.; entrambe le società di agenti appena citate, infatti, sebbene formalmente distinte, costituiscono un unico centro di interessi ed attività, così come provato dalla circostanza che entrambe le compagini, oltre ad avere una denominazione sociale pressoché uguale ed avere per lungo tempo soci comuni, hanno la stessa sede, lo stesso dominio pec, un unico sito internet (www.ifaBonetto.it), nonché gli stessi recapiti telefonici ed indirizzi mail; il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub B;

- la società AC Chievo Verona Srl:

a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati Signori Campedelli Luca e Sartori Giovanni, all'epoca dei fatti oggetto di contestazione dotati di poteri di rappresentanza;

- la società AS Varese 1910 Spa;

a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato Sig. Montemurro Eustachio Vincenzo, all'epoca dei fatti oggetto di contestazione dotato di poteri di rappresentanza;

Le memorie difensive

Nei termini assegnati, gli incolpati Giuseppe, Marcello e Federico Bonetto, Giovanni Sartori, Luca Campedelli e Chievo Verona Srl hanno presentato memorie con le quali hanno negato ogni addebito, chiedendo il proprio proscioglimento. Tutti i difensori hanno in particolare contestato che nelle trattative oggetto di indagine si fosse mai verificata in capo ai soggetti deferiti una situazione di conflitto di interessi.

Alla riunione del 18 marzo 2016 il TFN, vista l'istanza di differimento presentata dal difensore di Marcello Bonetto, ha rinviato il procedimento al 14 aprile 2016, con sospensione dei termini ai sensi dell'art. 34 bis del CGS. Nel contempo, preso atto del Com. Uff. n. 264/A dell'11.2.2016, contenente la revoca dell'applicazione della società AS Varese 1910 Spa, ha dichiarato estinto il procedimento limitatamente alla predetta società.

Il patteggiamento

In data 14 aprile 2016, prima dell'apertura del dibattimento, il rappresentante della Procura Federale ha sottoposto all'esame del Tribunale un accordo raggiunto ai sensi dell'art. 23 CGS con l'incolpato Marcello Bonetto, nei seguenti termini:

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Marcello Bonetto, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23 CGS.

[“pena base per il Sig. Marcello Bonetto, sanzioni della sospensione dal registro dei Procuratori per mesi 2 (due) e ammenda di € 2.700,00 (Euro duemilasettecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 2 (due) ed € 2.000,00 (Euro duemila/00);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione.

L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione.

Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto."

Il dibattimento

Successivamente il rappresentante della Procura Federale ha chiesto l'affermazione della responsabilità di tutti i deferiti, ad eccezione della società Varese, non più affiliata alla F.I.G.C., con irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Bonetto Giuseppe: mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci) di sospensione dal Registro dei Procuratori;
- per Bonetto Federico: mesi 1 (uno) di sospensione dal Registro dei Procuratori;
- per Montemurro Eustachio Vincenzo: mesi 1 (uno) di inibizione oltre all'ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00);
- per Luca Campedelli: mesi 1 (uno) di inibizione;
- per Giovanni Sartori: mesi 1 (uno) di inibizione;
- per la società AC Chievo Verona Srl: ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00).

Hanno preso la parola i difensori degli incolpati, i quali hanno chiesto il proscioglimento dei rispettivi assistiti.

I motivi della decisione

Il TFN, esaminati gli atti e lette le memorie difensive, osserva:

i fatti che hanno provocato il deferimento risalgono agli anni 2011 e 2012 e riguardano due successivi trasferimenti del calciatore Raffaele Pucino, dall'Alessandria al Varese e poi dal Varese al Chievo Verona. Nelle suddette operazioni i tre agenti, legati come noto da vincoli familiari, si sarebbero trovati secondo la Procura Federale in situazione di conflitto di interessi perché Marcello Bonetto nella prima vicenda operava come agente della società Varese ed il padre di lui agiva come agente del calciatore Pucino, mentre nelle trattative per il successivo trasferimento il Signor Federico Bonetto ha svolto attività nell'interesse dell'AC Chievo Verona Spa per il tesseramento e la stipulazione del contratto mentre il Signor Giuseppe Bonetto aveva ricevuto mandato dal Pucino per assisterlo nelle medesime contrattazioni.

A sostegno dell'ipotesi di conflitto di interessi la Procura Federale ha poi contestato ai Bonetto la loro appartenenza a due società di denominazione analoga, la IFA International Agency di Giuseppe Bonetto & C. sas e la IFA International Agency di Marcello Bonetto & C. sas, aventi in comune le persone dei soci, la sede in corso Gabetti a Torino, le linee telefoniche ed il sito internet, tanto da poter essere considerate un unico soggetto giuridico o, quanto meno, un unico centro di interessi, rimasto tale anche dopo l'entrata in vigore del Regolamento agenti dell'8.4.2010 che ha vietato la partecipazione "incrociata" in società collegate.

Ai deferiti Campedelli, Sartori e Montemurro ed alle rispettive società di appartenenza si contesta di aver favorito e comunque non evitato il verificarsi dell'ipotizzato conflitto di interessi. Si contesta infine al Signor Montemurro di non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Marcello Bonetto, cui la società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra AS Varese 1910 Spa ed il calciatore Raffaele Pucino datato 26.7.2011.

Va affrontata in primo luogo la questione della sussistenza, nel caso di specie, dell'ipotizzato conflitto di interesse. In proposito si è formata una giurisprudenza degli organi di giustizia federale, dalla quale questo Tribunale non ritiene di doversi discostare, che ha chiaramente individuato (prendendo anche spunto da decisioni della Suprema Corte, come ad esempio Cassazione Civile 3 luglio 2000 n. 8879) gli elementi costitutivi del conflitto. In particolare la Corte di Giustizia Federale con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 149 del 18 marzo 2009 ha precisato che (i) il conflitto è previsto solo nel rapporto tra calciatore, società ed un unico agente mentre non sussiste nell'ipotesi di operato coevo di due agenti diversi, dove ognuno rappresenta una parte ben determinata ed individuata, a nulla rilevando che i due agenti siano legati da rapporti familiari tra loro, se ciascuno cura con diligenza, lealtà e correttezza il peculiare interesse della parte rappresentata; (ii) si ravvisano i caratteri della correttezza e della lealtà nell'operato di ciascun agente nel caso in cui nessuno dei due abbia inteso celare il rapporto di familiarità; (iii) dal dedotto conflitto non sia conseguito alcun danno a carico delle parti rappresentate.

Nello stesso senso si è pronunciata, nell'attuale stagione sportiva, la Corte Federale d'Appello con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 2/CFA del 15 luglio 2015, in relazione a fattispecie del tutto analoga a quella in esame. Quest'ultima delibera ha precisato come sia determinante accertare se i due agenti legati da rapporto di familiarità abbiano o meno

curato con diligenza, lealtà e correttezza il principale interesse della parte rappresentata, poiché il conflitto può ritenersi sussistente quando il rappresentante, anziché tutelare gli interessi del proprio rappresentato, persegua interessi suoi propri o di terzi, incompatibili con quelli del rappresentato.

Nel caso in esame gli incolpati hanno certamente agito per la tutela degli interessi dei rispettivi rappresentati, tra l'altro convergenti verso l'unico fine del trasferimento del calciatore Pucino senza che siano state neppure enunciate od ipotizzate condotte non improntate a diligenza, lealtà e correttezza da parte loro. Risulta inoltre che i Bonetto non hanno mai celato il loro rapporto familiare. A nulla rileva che i proventi della loro attività siano stati riversati in due società aventi alcuni elementi in comune, dal momento che si tratta comunque di due soggetti giuridici distinti.

Il conflitto di interessi addebitato ai Signori Giuseppe e Federico Bonetto appare in definitiva insussistente; di conseguenza sono prive di fondamento le contestazioni mosse a Luca Campedelli, alla società Chievo Verona, al Signor Giovanni Sartori ed a Montemurro Vincenzo Eustachio. Resta da esaminare l'altra violazione addebitata a Giuseppe Bonetto ed al figlio Marcello (che ha patteggiato anche sul punto) riguardante la violazione dell'art. 4 comma 2 lettera C) del Regolamento Agenti di calciatori che esclude la possibilità per gli agenti di possedere contemporaneamente partecipazioni in più società aventi il medesimo oggetto sociale.

In proposito la difesa degli incolpati ha dedotto e provato documentalmente che, in seguito all'entrata in vigore del nuovo regolamento agenti, i Signori Bonetto provvidero, previa consultazione con gli uffici federali in merito ai tempi di attuazione della nuova normativa, a porre in atto quanto necessario a regolarizzare la propria posizione nell'ambito delle società IFA International Agency di Giuseppe Bonetto & C. sas e IFA International Agency di Marcello Bonetto & C. sas, modificando la compagine sociale in modo da renderle conformi al disposto regolamentare. In particolare, risulta che sin dal novembre 2010 vennero convocate le assemblee delle due società, nel corso delle quali venne deliberato che i soci comuni alle due compagini avrebbero dovuto recedere. È stato altresì provato che tale modifica poté diventare efficace soltanto un anno dopo, ovvero il 28 dicembre 2011, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 degli atti costitutivi delle due società. In sostanza, al momento dei fatti in contestazione, il recesso di Giuseppe Bonetto dalla IFA International Football Agency di Marcello Bonetto era già stato deliberato e l'incolpato risultava solo formalmente socio della stessa senza peraltro poter influire sull'operato della società medesima.

Ritiene il Tribunale che la condotta degli incolpati sia stata evidentemente improntata a criteri di buona fede e di sostanziale rispetto della normativa federale e che conseguentemente, il Signor Giuseppe Bonetto debba essere prosciolto anche dalla violazione formale contestatagli.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dichiara non doversi procedere nei confronti della società AS Varese 1910 Spa per cessata affiliazione.

Visto l'art. 23 CGS, applica al Signor Marcello Bonetto le sanzioni della sospensione dal registro dei Procuratori per mesi 2 (due) e dell'ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00). Proscioglie Giuseppe Bonetto, Federico Bonetto, Eustachio Vincenzo Montemurro, Luca Campedelli, Giovanni Sartori, la Società AC Chievo Verona Srl, dalle incolpazioni loro rispettivamente ascritte.

Il Presidente del TFN
Sez. Disciplinare
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il 21 aprile 2016.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio